SENATO DELLA REPUBBLICA

VII LEGISLATURA

(N. 518-A)

RELAZIONE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(RELATORE ANDO')

SUL

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 3 febbraio 1977
(V. *Stampato n.* **981**)

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

di concerto col Ministro dell'Interno

col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

col Ministro del Tesoro

col Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale

e col Ministro della Sanità

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 7 febbraio 1977

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 850, concernente norme relative al trattamento assistenziale dei ciechi civili, dei sordomuti e degli invalidi civili

---

Comunicata alla Presidenza il 16 febbraio 1977

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1500) — 2-3-4

ONOREVOLI SENATORI. — Per relazionare sul disegno di legge n. 518 occorre rifarsi, sia pure brevemente, ai precedenti legislativi, in ordine cronologico.

1.— È quindi opportuno prendere le mosse dalla legge 27 maggio 1970, n. 382, la quale, modificando la legge 10 febbraio 1962, n. 66, stabilisce il trattamento assistenziale dei ciechi civili, suddivisi in tre categorie:

a) ciechi assoluti;

b) minorati che abbiano un residuo visivo non superiore ad un ventesimo in entrambi gli occhi, con eventuale correzione;

c) minorati che abbiano un residuo visivo superiore ad un ventesimo e non superiore ad un decimo in entrambi gli occhi, con eventuale correzione.

Per le prime due categorie, che godono di pensione riversibile, l'articolo 1 della legge prevede un aumento rispettivamente da lire 18.000 a lire 32.000 mensili per le prime due categorie (oltre alla indennità di accompagnamento di lire 10.000 mensili di cui all'articolo 4); per la terza categoria, in base all'articolo 6, rimane invariato l'assegno a vita di lire 10.000, corrisposto dall'Opera nazionale per i ciechi civili.

2. — Condizione per la concessione, sia della pensione che dell'assegno a vita, in forza degli articoli 5 e 6 della legge, è che gli interessati non risultino iscritti nei ruoli dell'imposta complementare sui redditi.

3. — Con la legge 26 maggio 1970, n. 381, la stessa condizione limitativa è prevista per i sordomuti di età superiore agli anni 18.

4. — Un primo correttivo alle suindicate condizioni economiche è disposto dal decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30 (convertito nella legge 16 aprile 1974, n. 114) per cui, sia i ciechi civili che usufruiscono di pensione non riversibile o di assegno a vita (articolo 6), che i sordomuti (articolo 10), per godere dei rispettivi benefici, non devono risultare possessori dei redditi assoggettabili all'imposta sul reddito delle persone fisiche superiori a lire 1.320.000 annue.

5. — Successivamente, con la legge 3 giugno 1975, n. 160, riguardante il miglioramento dei trattamenti pensionistici ed il collegamento alla dinamica salariale, il limite di reddito suddetto, sia per i ciechi che per i sordomuti, è elevato a lire 1.560.000 annue, a far tempo dal 1° gennaio 1975, aumentato annualmente in misura pari all'aumento dell'importo della pensione sociale.

6. — Ora, col decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 850, oggetto del presente disegno di legge di conversione, il limite di lire 1.560.000 è portato a lire 3.120.000, soltanto però per i ciechi assoluti — oltre che per i sordomuti — attesa la particolare incidenza della cecità assoluta e della condizione di sordomutismo sulle situazioni non solo economiche ma anche morali dei minorati, differenziando così il trattamento di tali gruppi di persone tanto drammaticamente colpite dal destino, rispetto agli altri minorati (gli effetti da cecità parziale), anch'essi sfortunati, ma in misura minore nei confronti dei primi.

7. — Lo stesso decreto-legge n. 850, in aggiunta alle suindicate norme di natura economica, modifica in maniera ritenuta più idonea la composizione delle Commissioni provinciali e regionali per l'accertamento della cecità. Con apposita norma, infine, determina in lire 10 miliardi il maggiore onere derivante dalle disposizioni suddette.

8. — In sede di conversione, la Camera ha introdotto delle modifiche, alcune di esse sostanziali.

Tra esse:

a) richiamando, in aggiunta agli articoli 6 e 10 del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, anche l'articolo 8 del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, l'articolo 1 del decreto-legge in esame comprende, assieme alle categorie dei ciechi e dei sordomuti, anche quella dei mutilati e degli invalidi civili nei cui confronti sia accertata una totale inabilità lavorativa, disponendo che l'aumento del limite di reddito da lire 1.560.000 a lire 3.120.000 vale anche per quest'ultima categoria. Il che mi pare esatto perchè il decreto-legge del 1974 comprendeva tra i miglioramenti previsti per i ciechi ed i sordomuti, anche gli invalidi civili;

b) sono soppresse le modifiche alla composizione delle Commissioni sanitarie ed al-

le norme procedurali, per cui rimane in vita la disciplina prevista dagli articoli 11 e 12 della legge 27 maggio 1970, n. 382. Il che sembra opportuno anche per motivi di più specifica competenza;

c) sono infine aggiunte o modificate alcune norme, quali quelle riguardanti l'accertamento della sussistenza delle condizioni per il godimento dei benefici previsti, ed altre.

Con tali modificazioni, apportate dalla Camera, viene il disegno di legge di conversione al nostro esame.

Occorre peraltro informare gli onorevoli senatori che l'Unione italiana ciechi ha fatto pervenire una nota in cui si lamenta che dal limite di reddito di lire 3.120.000 siano stati esclusi i ciechi che hanno un residuo visivo fino a 1/20 e che sono quindi inabili almeno per il 95 per cento.

La doglianza è più che fondata. Non vi è dubbio, infatti, che — come si rileva nella nota — i cittadini in possesso di un *visus* fino a 1/20 sono ovunque e da tutti considerati minorati gravi (vedasi al riguardo la legislazione a favore dei ciechi di guerra, dei ciechi per servizio, dei ciechi sul lavoro).

Bisogna osservare però che è dovere del legislatore, specie in questo momento, riguardare con molta attenzione la portata finanziaria di ogni provvedimento legislativo che importi oneri per lo Stato, per giudicarne l'entità e la sostenibilità.

L'Unione italiana ciechi sostiene che, a suo avviso, « lo stanziamento di lire 10 miliardi previsto per i ciechi civili ed i sordomuti dallo stesso decreto-legge 850 è abbondantemente sufficiente per estendere il beneficio sancito per i ciechi civili assoluti anche ai ciechi con residuo fino al ventesimo ».

Anzitutto si rileva che il dato di stanziamento è inesatto perchè, in sede di conversione, la Camera ha elevato la cifra da 10 a 30 miliardi. Ma anche se il maggiore impegno di spesa può attenuare le preoccupazioni sulla base dei ragguagli che il Governo ha fornito in proposito alla Commissione appare difficile mutare la portata del provvedimento.

Ciò detto, non vi sono osservazioni di merito da fare. La Camera, in prima lettura, sia in Commissione che in Aula, attraverso un ampio dibattito, ha introdotto alcune modifiche — cui è fatto già cenno — le uniche, fra le tante proposte, ritenute possibili stante i limiti ristretti del decreto-legge in esame. La tematica non poteva e non può non appassionare perchè non vi è alcun parlamentare che non abbia a cuore le sorti dei numerosi cittadini tanto duramente colpiti dal destino, e non cerchi di dare il proprio contributo per migliorarne le sorti materiali e morali.

Vi sarebbero ovviamente proposte da fare, ma non è questo, certamente, un provvedimento organico che possa esaurire un argomento tanto complesso e delicato.

Questo, appunto, se mai, è il rilievo che la Commissione si sente di fare: che, cioè, il decreto-legge in esame serve solo ad eliminare qualche disparità di trattamento, ad aggiornare disposizioni superate dalla realtà ed a colmare qualche lacuna; lascia, purtuttavia, senza idonea tutela altri gruppi di persone meritevoli di assistenza e, soprattutto, lascia invariate modalità di assistenza che richiedono criteri più moderni e più efficienti (come, per esempio, quello di tenere in conto prevalente la effettiva invalidità piuttosto che il reddito, e così via).

E allora, se bisogna riconoscere l'indubbia utilità del provvedimento contingente, l'occasione è valida per invocare che siano emanati, il più presto possibile, provvedimenti di struttura — che piuttosto andrebbero chiamati di qualità — sollecitando al riguardo una risposta impegnativa del Governo.

Prima di concludere, occorre aggiungere che la Camera ha approvato alla unanimità un ordine del giorno che impegna il Governo a fornire con urgenza la documentazione necessaria per consentire la elaborazione entro tre mesi di un provvedimento legislativo di riordino di tutta la materia relativa alle pensioni di invalidità civile.

Per le su esposte considerazioni, la Commissione rassegna il provvedimento all'Assemblea raccomandandone l'approvazione.

ANDÒ, *relatore*

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

È convertito in legge il decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 850, concernente norme relative al trattamento assistenziale dei ciechi civili, dei sordomuti e degli invalidi civili con le seguenti modificazioni:

L'articolo 1 è sostituito dal seguente:

« Con decorrenza dal 1° gennaio 1977, i limiti di reddito di cui agli articoli 6, 8 e 10 del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, convertito, con modificazioni, nella legge 16 aprile 1974, n. 114, quali modificati con il secondo comma dell'articolo 7 della legge 3 giugno 1975, n. 160, sono elevati, per i ciechi assoluti, per i sordomuti e per i mutilati e invalidi civili assoluti di cui all'articolo 12 della legge 30 marzo 1971, n. 118, da lire 1.560.000 a lire 3.120.000 e vengono annualmente aumentati in misura pari all'aumento annuo dell'importo della pensione sociale ».

L'articolo 2 è soppresso.

L'articolo 3 è soppresso.

Dopo l'articolo 3 sono aggiunti i seguenti:

« Art. 3-*bis*. — Con decorrenza dalla data indicata nell'articolo 1, il limite di reddito di cui al secondo comma dell'articolo 8 del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, convertito nella legge 16 aprile 1974, n. 114, quale modificato dal secondo comma dell'articolo 7 della legge 3 giugno 1975, n. 160, è elevato per la concessione dell'assegno di accompagnamento ai mutilati e invalidi civili di età inferiore ai 18 anni, non deambulanti, da lire 1.560.000 a lire 3.120.000 e viene annualmente aumentato in misura pari all'aumento annuo dell'importo della pensione sociale.

La condizione del possesso del reddito non superiore al limite indicato nel precedente comma deve intendersi riferita, nel caso che i rappresentanti legali siano i genitori, a quello di essi che risulta possessore del reddito più elevato.

Se il nucleo familiare annovera figli minori degli anni 18 i limiti di reddito di cui al primo comma del presente articolo si intendono aumentati di lire 500.000 per ogni figlio a carico.

I limiti si intendono raddoppiati qualora nello stesso nucleo familiare vi sia più di un minore invalido non deambulante.

Il quarto comma dell'articolo 1 della legge 26 maggio 1970, n. 381, e successive modificazioni, è abrogato, fermi restando i limiti di reddito indicati all'articolo 1 del presente decreto ».

« Art. 3-*ter*. — Gli organi preposti alla concessione di benefici economici a favore dei ciechi civili, invalidi civili e sordomuti hanno facoltà, in ogni tempo, di accertare la sussistenza delle condizioni per il godimento dei benefici previsti, disponendo la eventuale revoca delle concessioni con effetto dal primo giorno del mese successivo alla data del relativo provvedimento.

Non può essere chiesta la restituzione delle somme dovute dai ciechi civili, invalidi civili e sordomuti, nei confronti dei quali sia stata disposta la revoca dei benefici anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto ».

All'articolo 4, primo comma, le parole: « 10.000 milioni » sono sostituite dalle seguenti: « 30.000 milioni ».

TESTO DEL DECRETO-LEGGE

Decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 850, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale *n. 342 del 24 dicembre 1976.*

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 77 della Costituzione;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di adottare immediate provvidenze a favore dei ciechi civili e dei sordomuti;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri per l'interno, per il bilancio e la programmazione economica, per il tesoro, per il lavoro e la previdenza sociale e per la sanità;

DECRETA:

Art. 1.

Con decorrenza 1° gennaio 1977, i limiti di reddito di cui agli articoli 6 e 10 del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, convertito nella legge 16 aprile 1974, n. 114, quali modificati con l'articolo 7, comma secondo, della legge 3 giugno 1975, n. 160, sono elevati, per i ciechi assoluti e per i sordomuti, da lire 1.560.000 a lire 3.120.000 e vengono annualmente aumentati in misura pari all'aumento annuo dell'importo della pensione sociale.

Art. 2.

I primi due commi dell'articolo 11 della legge 27 maggio 1970, n. 382, sono sostituiti dal seguente:

« La Commissione sanitaria provinciale di cui al precedente articolo è presieduta da un magistrato, anche a riposo, con qualifica non inferiore a consigliere di Corte di appello, designato dal presidente della Corte di appello territorialmente competente, ed è composta da un oculista designato dal medico provinciale e da un oculista designato dall'Unione italiana ciechi ».

TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

Con decorrenza dal 1° gennaio 1977, i limiti di reddito di cui agli articoli 6, 8 e 10 del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, convertito, con modificazioni, nella legge 16 aprile 1974, n. 114, quali modificati con il secondo comma dell'articolo 7 della legge 3 giugno 1975, n. 160, sono elevati, per i ciechi assoluti, per i sordomuti e per i mutilati e invalidi civili assoluti di cui all'articolo 12 della legge 30 marzo 1971, n. 118, da lire 1.560.000 a lire 3.120.000 e vengono annualmente aumentati in misura pari all'aumento annuo dell'importo della pensione sociale.

Art. 2.

Soppresso.

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

Art. 3.

Il primo comma dell'articolo 12 della legge 27 maggio 1970, n. 382, è sostituito dal seguente:

« Contro il giudizio delle Commissioni sanitarie provinciali l'interessato può ricorrere, entro trenta giorni dalla ricevuta comunicazione, alla Commissione sanitaria regionale costituita presso l'Ufficio provinciale sanitario del capoluogo della regione e composta da un magistrato, anche a riposo, con qualifica non inferiore a consigliere di cassazione, designato dal presidente della Corte di appello competente per territorio, che la presiede, dal primario di una clinica oculistica universitaria preferibilmente residente in un comune della regione, designato dal Ministero della sanità, e da un oculista designato dall'Unione italiana ciechi ».

(Segue: *Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati*)

Art. 3.

Soppresso.

Art. 3-*bis*.

Con decorrenza dalla data indicata nell'articolo 1, il limite di reddito di cui al secondo comma dell'articolo 8 del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, convertito nella legge 16 aprile 1974, n. 114, quale modificato dal secondo comma dell'articolo 7 della legge 3 giugno 1975, n. 160, è elevato per la concessione dell'assegno di accompagnamento ai mutilati e invalidi civili di età inferiore ai 18 anni, non deambulanti, da lire 1.560.000 a lire 3.120.000 e viene annualmente aumentato in misura pari all'aumento annuo dell'importo della pensione sociale.

La condizione del possesso del reddito non superiore al limite indicato nel precedente comma deve intendersi riferita, nel caso che i rappresentanti legali siano i genitori, a quello di essi che risulta possessore del reddito più elevato.

Se il nucleo familiare annovera figli minori degli anni 18 i limiti di reddito di cui al primo comma del presente articolo si intendono aumentati di lire 500.000 per ogni figlio a carico.

I limiti si intendono raddoppiati qualora nello stesso nucleo familiare vi sia più di un minore invalido non deambulante.

Il quarto comma dell'articolo 1 della legge 26 maggio 1970, n. 381, e successive modificazioni, è abrogato, fermi restando i limiti di reddito indicati all'articolo 1 del presente decreto.

Art. 3-*ter*.

Gli organi preposti alla concessione dei benefici economici a favore dei ciechi civili, invalidi civili e sordomuti hanno facoltà, in ogni tempo, di accertare la sussistenza delle condizioni per il godimento dei benefici previsti, disponendo la eventuale revoca delle concessioni con effetto dal primo giorno del mese successivo alla data del relativo provvedimento.

Non può essere chiesta la restituzione delle somme dovute dai ciechi civili, invalidi civili e sordomuti, nei confronti dei quali sia stata disposta

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

Art. 4.

All'onere derivante dalla applicazione del presente decreto, valutato per l'anno 1977, in lire 10.000 milioni, si provvede con una aliquota delle maggiori entrate derivanti dal decreto-legge 8 ottobre 1976, n. 691, convertito nella legge 30 novembre 1976, n. 786, recante modificazioni al regime fiscale di alcuni prodotti petroliferi e del gas metano per autotrazione.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 5.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 dicembre 1976.

LEONE

ANDREOTTI — COSSIGA — MORLINO — STAMMATI — ANSELMI Tina — DAL FALCO

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO.

(Segue: *Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati*)

la revoca dei benefici anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto.

Art. 4.

All'onere derivante dalla applicazione del presente decreto, valutato per l'anno 1977, in lire 30.000 milioni, si provvede con una aliquota delle maggiori entrate derivanti dal decreto-legge 8 ottobre 1976, n. 691, convertito nella legge 30 novembre 1976, n. 786, recante modificazioni al regime fiscale di alcuni prodotti petroliferi e del gas metano per autotrazione.

Identico.

Art. 5.

Identico.